

Deliberazione 14 dicembre 2009 – ARG/gas 192/09

Modifiche della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 per la definizione di criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2009

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08 (di seguito: deliberazione VIS 41/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09 (di seguito: deliberazione VIS 8/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione 1 dicembre 2009 - ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09), ed in particolare la *Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG)*, contenuta nell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 18 aprile 2008, DCO 10/08 (di seguito: DCO 10/08) in merito alle possibili evoluzioni del sistema di bilanciamento nel mercato del gas naturale;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 16 marzo 2009, DCO 3/09 (di seguito: DCO 3/09) in merito alla revisione delle modalità di trattamento delle partite gas non oggetto di misura diretta nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas;
- il documento per la consultazione pubblicato in data 31 marzo 2009, DCO 4/09 (di seguito: DCO 4/09) in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per

l'attività di trasporto e di dispacciamento nel gas naturale per il terzo periodo di regolazione;

- il documento per la consultazione pubblicato in data 1 luglio 2009, DCO 17/09 (di seguito: DCO 17/09) in merito ai criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto (seconda consultazione – orientamenti finali);
- il documento per la consultazione pubblicato in data 23 luglio 2009, DCO 24/09 (di seguito: DCO 24/09) in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento nel gas naturale per il terzo periodo di regolazione;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e le sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: codice di rete).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità abbia la finalità di garantire la promozione, fra l'altro, dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- il decreto legislativo n. 164/00 definisce l'attività di trasporto e dispacciamento come attività di interesse pubblico e stabilisce che le imprese di trasporto governano i flussi di gas naturale ed i servizi necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione;
- la deliberazione n. 137/02, disciplinando le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto gas e definendo norme per la predisposizione dei codici di rete, prevede la regolazione dell'attività di bilanciamento e stabilisce i corrispettivi da applicare agli utenti;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede che l'impresa di trasporto proceda alla predisposizione e/o all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, mediante l'attività di un apposito Comitato di consultazione;
- i Codici di Rete (di seguito: CdR), così come approvati dall'Autorità:
 - specificano le modalità con le quali l'impresa di trasporto stima e verifica il disequilibrio tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete;
 - prevedono un'equazione di bilancio della rete tale per cui attraverso una formula di contabilizzazione del gas trasportato e modalità di trattamento dei termini di disequilibrio sia possibile ricostruire a posteriori la posizione di ciascun Utente del Bilanciamento (UdB, il soggetto che stipula con l'impresa di trasporto il contratto per il trasporto e il bilanciamento), determinando i corrispettivi economici relativi da attribuire a ciascun UdB, così come gli eventuali utilizzi dello stoccaggio.

Considerato, inoltre, che:

- nell'attuale quadro normativo la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento avviene attraverso un sistema di equazioni di

- bilancio, che prevede, con riferimento a ciascun periodo rilevante, ossia al giorno gas,
- un'equazione di bilancio della rete;
 - un'equazione di bilancio dell'impresa di trasporto;
 - un'equazione di bilancio per ogni UdB;
- in tale ambito, il gas non misurato (di seguito: GNM) è dato dall'insieme dei termini non oggetto di misura, e pertanto dal gas non contabilizzato (di seguito: GNC), dalle perdite di rete e dallo svaso/invaso della rete, ossia dalla differenza tra l'energia presente in rete all'inizio del giorno-gas e quella presente alla stessa ora del giorno-gas successivo;
 - nel documento per la consultazione DCO 3/09 l'Autorità ha proposto la revisione delle modalità per il trattamento delle partite gas non oggetto di misura diretta nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas, attribuendo all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità dei termini dell'equazione di bilancio di sistema non oggetto di misura, tra cui anche il GNC;
 - nel DCO 3/09, in particolare, l'Autorità ha:
 - presentato una modifica dell'equazione di bilancio di ciascun UdB e dell'equazione di bilancio del trasportatore, con la possibilità di riconoscere su base annuale il quantitativo complessivo di GNM all'impresa di trasporto, e di introdurre in un secondo momento, meccanismi incentivanti per la progressiva riduzione del medesimo GNM;
 - illustrato una metodologia che prevede un coefficiente di variazione dei prelievi (γ_{GNM}) degli UdB, tale da tener conto del GNM, calcolato ex-ante dall'impresa di trasporto sulla base di criteri determinati dall'Autorità e comunicato, con congruo preavviso, agli UdB in modo da consentire loro la corretta programmazione delle immissioni/prelievi e ridurre il rischio di sbilanciamento;
 - ha proposto che il coefficiente di variazione dei prelievi sia assunto alternativamente con un periodo di riferimento pari al mese o ad un periodo più esteso (fino all'anno); secondo questa seconda ipotesi ha prospettato un'opzione per cui il coefficiente sia invariato per tutti i mesi del periodo ed una per cui il coefficiente assume valori differenti per i diversi mesi del periodo di riferimento;
 - nelle osservazioni formulate al DCO 3/09 gli operatori e le relative associazioni di categoria hanno:
 - manifestato generale condivisione in merito ai principi metodologici e ai criteri proposti, considerando l'opportunità che il tema sia inserito in un quadro organico di riforma del sistema di bilanciamento;
 - evidenziato diverse posizioni circa la necessità che le partite fisiche del GNM siano attribuite all'impresa di trasporto, in modo totale piuttosto che condiviso con gli UdB;
 - individuato possibili criticità per l'efficientamento del sistema tramite la riduzione del GNM per effetto del conguaglio, con relativa valorizzazione economica, tra GNM previsto tramite il coefficiente di variazione dei prelievi e GNM effettivo;
 - evidenziato come preferibile l'assunzione dell'anno come periodo rilevante per il coefficiente di variazione dei prelievi e ritenuto – ad eccezione di un numero limitato di operatori - che il valore debba essere invariato per tutti i

giorni del periodo rilevante, anche al fine di una minore complessità di gestione;

- evidenziato, da parte dei soggetti gestori delle infrastrutture, che a fronte delle modifiche delle equazioni di bilancio come proposte dall'Autorità non vi siano penali o oneri per le imprese di trasporto.

Considerato, inoltre, che:

- le proposte avanzate dall'Autorità con il DCO 3/09 sono state ulteriormente analizzate nei DCO 4/09 e DCO 24/09, relativi ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas per il terzo periodo di regolazione;
- con la deliberazione ARG/gas 184/09, in esito al processo di consultazione svolto con i due documenti citati al precedente punto, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - attribuito la responsabilità dell'erogazione del servizio di misura del trasporto gas all'impresa maggiore di trasporto, prevedendo che a tal fine la medesima si avvalga dei soggetti terzi che attualmente esercitano tale attività;
 - previsto che l'impresa maggiore di trasporto presenti un nuovo piano di adeguamento e di manutenzione degli impianti di misura, previa consultazione dei soggetti titolari degli impianti di misura e delle altre imprese di trasporto del gas, secondo una procedura analoga a quella adottata per l'aggiornamento del codice di rete;
 - in esito all'approvazione del piano di cui al precedente alinea, previsto che l'Autorità definisca contestualmente il livello del GNC fisiologico della rete di trasporto e gli incentivi al suo contenimento;
- l'articolo 9 della RTTG, in relazione al trattamento delle partite di gas relative all'autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, prevede:
 - le modalità per la determinazione del quantitativo di gas relativo alle medesime partite previsto per il successivo anno;
 - che le modalità per l'allocazione agli utenti del quantitativo di gas di cui al precedente punto siano definite dall'Autorità con separato provvedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti;
 - le modalità, limitatamente alle partite di gas relative all'autoconsumo, alle perdite di rete, per il trattamento di eventuali differenze tra il quantitativo di gas allocato agli utenti in ciascun anno ed il quantitativo effettivo relativo al medesimo anno, prevedendo che di tali differenze sia tenuto conto nella prima determinazione del quantitativo di cui al primo alinea successiva al momento in cui tali differenze si rendono note.

Ritenuto che sia opportuno:

- anche al fine di eliminare gli elementi di incertezza in capo agli operatori, correlati all'attribuzione ex-post di elementi determinanti l'equazione di bilancio, difficilmente prevedibili o al di fuori del loro controllo, procedere alla definizione delle modalità di allocazione di cui ai commi 9.2, 9.5 e 9.8, della RTTG, prevedendo che:

- a) i quantitativi di gas relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato siano allocati agli utenti del servizio in proporzione ai prelievi dai punti di riconsegna della rete regionale di trasporto, secondo un coefficiente pari, per ciascun anno, al rapporto tra:
 - i. la somma dei quantitativi di cui ai commi 9.4 e 9.7, della RTTG e;
 - ii. i prelievi complessivi dai medesimi punti di riconsegna, previsti per il medesimo anno, negli scenari corrispondenti alle previsioni di cui ai medesimi commi;
- b) i quantitativi di gas relativi all'autoconsumo siano allocati agli utenti del servizio in proporzione alle immissioni dai punti di entrata interconnessi con l'estero o con terminali di rigassificazione ovvero da produzione nazionale, secondo un coefficiente pari, per ciascun punto di entrata e per ciascun anno, al rapporto tra:
 - i. la quota del quantitativo di cui al comma 9.1, della RTTG attribuibile al medesimo punto di entrata e;
 - ii. le immissioni complessive dal medesimo punto di entrata, previste per il medesimo anno, negli scenari corrispondenti alle previsioni di cui al medesimo comma;
- prevedere che le quote di cui alla lettera b), punto ii, che precede siano determinati dall'impresa maggiore di trasporto, contestualmente e con le medesime modalità di cui al comma 9.1 della RTTG, sulla base dell'effettiva correlazione tra i quantitativi di gas immessi in ciascun punto di immissione ed i quantitativi di gas di autoconsumo;
- che l'impresa maggiore di trasporto, al fine della tempestiva introduzione nel proprio codice di rete delle disposizioni inerenti le sopra citate modifiche, trasmetta all'Autorità la relativa proposta di aggiornamento del codice di rete in deroga a quanto stabilito dal comma 2.2 e dall'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 55/09 in tema di preventiva consultazione e acquisizione del parere del Comitato di consultazione

DELIBERA

1. al comma 1.1 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02:
 - i) prima delle parole "e le seguenti definizioni", sono aggiunte le parole "le definizioni di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09,";
 - ii) la definizione di cui alla lettera d) è sostituita dalla presente:
 "disequilibrio è il termine *DS* definito ai sensi del comma 16bis.1;"
 - iii) è aggiunta la seguente definizione:
 "RTTG è la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), contenuta nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09;"
2. dopo l'articolo 16 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 16 bis

Determinazione dei quantitativi di gas per il bilanciamento

16bis.1 Ai fini della determinazione del bilancio del gas naturale di ciascun utente in ogni giorno gas nel sistema di trasporto del gas naturale, si applica la seguente relazione:

$$DS = (1 + \gamma_{GNM}) \cdot P - T - \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot I_E$$

dove:

DS è il risultato dell'equazione di bilancio, che definisce il disequilibrio dell'utente;

γ_{GNM} è, per ciascun anno, pari:

- a. per i punti di riconsegna della rete regionale di trasporto, al rapporto tra:
 - i. la somma dei quantitativi di cui ai commi 9.4 e 9.7 della RTTG e;
 - ii. i prelievi complessivi dai medesimi punti di riconsegna, previsti per il medesimo anno, negli scenari corrispondenti alle previsioni di cui ai medesimi commi;
- b. 0 (zero) per tutti gli altri punti di riconsegna;

P è l'energia prelevata dall'utente nel giorno gas dal sistema di trasporto;

T rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas registrate al punto di scambio virtuale (computando con il segno positivo le transazioni in acquisto);

$\gamma_{FUEL,E}$ è, per ciascun anno, pari:

- c. per ciascun punto di entrata E interconnesso con l'estero o con terminali di rigassificazione ovvero da produzione nazionale, al rapporto tra:
 - i. la quota del quantitativo di cui al comma 9.1, della RTTG attribuibile al medesimo punto e;
 - ii. le immissioni complessive dal medesimo punto di entrata, previste per il medesimo anno, negli scenari corrispondenti alle previsioni di cui al medesimo comma;
- d. 0 (zero) per tutti gli altri punti di entrata;

I_E è l'energia immessa dall'utente nel giorno gas nel sistema di trasporto dal punto di entrata E ;

NE sono i punti di entrata del sistema di trasporto.

16bis.2 La quota di cui alla lettera c, lettera i, e le immissioni ed i prelievi complessivi previsti di cui al comma 16bis.1 sono determinate dall'impresa maggiore contestualmente e con le medesime modalità di cui al comma 9.1 della RTTG; la suddetta quota è determinata sulla base dell'effettiva correlazione tra i quantitativi di gas immessi in ciascun punto di entrata ed i quantitativi di gas di autoconsumo.”;

3. le disposizioni di cui all'articolo 16 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, ed in particolare quelle di cui ai commi 16.1 e 16.3, si applicano tenendo conto delle

condizioni per il bilanciamento di ciascun utente definite al comma 16bis.1 della medesima deliberazione;

4. la società Snam Rete Gas S.p.A trasmette all'Autorità, in deroga alle modalità ed ai termini stabiliti dalla deliberazione ARG/gas 55/09, una proposta di modifica del proprio codice di rete al fine di recepire le disposizioni contenute nel presente provvedimento;
5. di pubblicare la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 come risultante a seguito delle modifiche apportate da presente provvedimento;
6. di notificare alla società Snam Rete Gas S.p.A, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
7. il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1 gennaio 2010.

14 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis